

COMUNE DI ORIGGIO

Provincia di Varese

Via Dante, 15 - 21040 - Origgio
tel. 0296951111 - fax 0296951150

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Prot. n. 11941

ORDINANZA N. 550 / 2011

OGGETTO : ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE INCOLTA NELLE AREE PRIVATE PER PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE DI AMBROSIA ARTEMISIFOLIA - ANNO 2011

IL SINDACO

PREMESSO che in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline d'*Ambrosia Artemisifolia* è stato in continua crescita;

PREMESSO che le allergie da polline d'*Ambrosia Artemisifolia* si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO che l'*Ambrosia Artemisifolia* è una pianta infestante annuale che fiorisce tra la fine del mese di Luglio e Settembre, producendo grandi quantità di polline;

CONSIDERATO che i siti preferenziali dell'*Ambrosia*, nell'ambito urbano, sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi ed, in generale, le aree abbandonate e semiabbandonate, i campi coltivati a cereali e con semine rade quali il girasole e la soia;

RILEVATO che l'incuria delle sopra citate aree urbane risulta essere uno dei fattori che hanno contribuito alla massiccia diffusione dell'essenza;

CONSIDERATO che la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio periodico (almeno due tagli) tra Luglio e Settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e, conseguentemente, la pollinazione della pianta;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'*Ambrosia Artemisifolia* negli ambienti urbani e, di conseguenza, contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine d'evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline d'*Ambrosia*;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'*Ambrosia* nel mese di settembre compreso;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Lombardia n. 441 prot. n. 25522 del 20/03/99, avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art 12, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 26 ottobre 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTO l'art. 34 del Regolamento CEE n. 1272/88, recante norme in materia di mantenimento di buone condizioni agronomiche dei terreni agricoli non coltivati ed, in particolare, dispone l'adozione di provvedimenti idonei al contrasto della diffusione delle piante infestanti;

VISTA la nota dell'A.S.L. di Varese del 27/06/2011, loro prot. n. 2011/014ISP0037332;

VISTA la D.G.R. del 22.12.2008 n. 8739, allegato 2, norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione" che, per i terreni ritirati dalla produzione in base ai programmi della PAC, consente l'esecuzione di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la diffusione delle infestanti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 26/08/2008 ad oggetto "Fissazione dell'importo per il pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative relative al mancato taglio dell'ambrosia";

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti e/o ritirati dalla produzione;
- ai proprietari e/o conduttori di terreni coltivati a cereali e coltivati con semine rade;
- ai proprietari di aree verdi abbandonate;
- ai proprietari di aree verdi industriali e/o residenziali dismesse;
- ai proprietari delle rotatorie stradali;
- ai responsabili di cantieri edili, compresi quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità;
- all'A.N.A.S. - Compartimento Regionale della Viabilità;
- alla Provincia di Varese - Settore manutenzione strade;
- alla Società Autostrade S.p.A. - Direzione II Tronco;
- alla D.LL. del cantiere per la realizzazione della terza corsia e del nuovo svincolo localizzato sulla autostrada A9;

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia sulle aree di loro pertinenza ed in caso di riscontrata presenza eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

AREE URBANE: almeno due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: terza decade di luglio;

2° sfalcio: terza decade di agosto;

in caso di necessità dovrà essere eseguito un ulteriore sfalcio durante il mese di settembre.

AREE AGRICOLE:

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, due interventi di sfalcio nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi d'infiorescenza:

1° sfalcio: prima metà di agosto;

2° sfalcio: prima decade di settembre.

INVITA

la Cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo d'erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, camminamenti e qualsiasi altra proprietà o area che sia in stato di materiale disponibilità), provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia;

PRECISA

che sulle aree agricole, in alternativa allo sfalcio, è ammesso il diserbo estivo: tale trattamento, per un buon risultato, deve essere effettuato quando la pianta è alta circa venti centimetri, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, come ad esempio il principio attivo *Glifosate*, oppure l'aratura e l'erpicazione con erpice a dischi, mentre sulle aree urbane, in piccoli ambiti, può essere utilizzata la pacciamatura o l'estirpamento delle singole piante;

DISPONE

1. D'INVIARE copia di questa Ordinanza al Sig. Prefetto di Varese, all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale, agli Uffici A.S.L. della Provincia di Varese, all'ANAS - Compartimento Regionale della Viabilità, alla Società Autostrade S.p.A. - Direzione II Tronco, alla D.LL. del cantiere per l'ampliamento dell'Autostrada A9, agli ambulatori medici presenti nel territorio di Origgio, alla Farmacia, alla Casa di riposo San Giorgio, alla Scuola Materna "Asilo San Carlo Borromeo", alle Scuole Elementari e Medie.
2. L'UFFICIO di Polizia Locale e l'A.S.L. di Varese, per quanto di competenza, sono tenuti alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.
3. E' FATTO obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
4. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Varese ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente, entro trenta giorni e sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione, dell'affissione all'albo pretorio comunale ovvero da quella di conoscenza del presente atto.
5. L'INOSSERVANZA di questa ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria in forma ridotta di € 450,00, come disposto dalla apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 26/08/2008.

Origgio, li 07/07/2011

